

## COORDINAMENTO GIUDICI CIVILI DEL TRIBUNALE DI ROMA

Come concordato nella riunione del 20 giugno 2001 vengono diffusi a tutti i magistrati i risultati del questionario dello scorso maggio e che ha visto un'altissima partecipazione, con risposte pervenute da oltre cento colleghi.

L'interesse per l'iniziativa e l'ampia partecipazione all'assemblea nella quale sono stati esaminati i risultati del questionario dimostrano che, mentre da più parti si enfatizza unicamente il valore della produttività, è sentita, tra i magistrati la diffusa esigenza di una riflessione comune sulle prassi interpretative ed organizzative e, più in generale, sul tema della professionalità e della dignità del lavoro del giudice, con la consapevolezza che la fase di rapida evoluzione del sistema (evidenziata, da interventi normativi di riorganizzazione quali l'introduzione del giudice unico di primo grado, dalla modifica dell'art. 111 della Costituzione, e, per altro verso, dalla c.d. "legge Pinto" e dai progetti di "privatizzazione" del processo di cui si discute in questi giorni), comporta il rischio concreto di un declassamento istituzionale della funzione del magistrato e di una drastica riduzione degli spazi di tutela giurisdizionale che la Costituzione affida al giudice ordinario e non consente la semplice difesa dello "status quo".

Tra i partecipanti all'incontro è emersa la necessità di ripensare al ruolo del giudice ed al suo concreto modo di operare, "incrostato" da decenni sulla formula "udienze - lavoro a casa - sentenza", e si è affermata la validità di un modello che privilegi lo svolgimento consapevole e mirato dell'attività istruttoria in funzione di una decisione più agevole e corretta.

Si è, inoltre, segnalata l'opportunità di valutazioni di professionalità fondate sulla capacità di organizzazione del lavoro ed il modo di operare all'interno del processo e, non, come quelle effettuate attualmente, a tutti i livelli, sul puro dato numerico delle "sentenze".

I risultati del questionario mostrano chiaramente quali siano i disagi avvertiti da tutti, nell'ambito di una conduzione del processo estremamente complessa e variegata, anche in relazione ai diversi interessi coinvolti nelle liti giudiziarie, con l'adozione, rispetto ad alcune fasi del processo, di opzioni interpretative diverse, che gli avvocati e le parti avvertono come incomprensibili e che un lavoro di coordinamento e di confronto culturale tra i giudici può consentire di superare o ridurre al massimo.

Una prima lettura dei risultati indica che "i giudici romani" privilegiano:

- a) le soluzioni che, senza allungare i tempi del processo, evitano il rischio di nullità conseguenti ad interpretazioni diverse dei giudici di grado superiore (la maggioranza dei giudici esclude: limitazioni ad una sola delle parti della concessione dei termini, interpretazioni rigorose delle preclusioni, accorpamenti di fasi processuali senza l'accordo delle parti, limitazioni alle concessioni dei termini, ecc.);
- b) le soluzioni che tengono conto delle esigenze delle parti (la maggioranza consente la costituzione in udienza, quasi la metà dei giudici consentono rinvii per tentativi di bonario componimento)
- c) le soluzioni acceleratorie (la maggioranza concede, sull'accordo delle parti, i quattro termini ex art. 183 e 184 c.p.c., provvede alla prima udienza su ricorsi cautelari, provvisoria esecuzione, provvedimenti anticipatori, fissa l'udienza di comparizione alla prima utile o, comunque, nel termine ordinario di cui all'art. 168 bis c.p.c., provvede sulle prove alla prima udienza di trattazione se non vi è richiesta di termini, quasi la metà dei giudici assume la causa in decisione, per le "collegiali vecchio rito" senza passare per l'udienza collegiale)

Vi è, invece, un minore "entusiasmo" per la fase conciliativa e per la decisione con motivazione contestuale, della quale, nel dibattito, si è auspicato un uso più ampio.

E' emersa, inoltre, una diffusa alfabetizzazione informatica (non sempre supportata dalla disponibilità di mezzi e, mai, finora da un software adeguato) ed una sufficiente attenzione ai profili organizzativi.

Un gruppo di colleghi lavorerà ad un commento più approfondito e meditato dei risultati.

Le richieste emerse nel corso del dibattito hanno riguardato: la necessità di richiedere la realizzazione dell'ufficio del giudice, l'impiego di assistenti in udienza, almeno nei casi di maggiore rilevanza, l'attribuzione di ulteriori risorse e mezzi alla giustizia civile, la realizzazione di un sistema informatico adeguato ed efficiente che abbia finalmente concreti effetti positivi per il lavoro del giudice (intestazione delle sentenze, archivio dei precedenti, almeno per sezione, possibilità di gestione informatica del proprio ruolo, conoscenza del numero e dello stato delle cause assegnate, collegamento con l'ufficio albo ctu, e così via), la revisione delle rilevazioni statistiche del tribunale, tale da includere anche tutti i dati relativi alle udienze ed ai provvedimenti emessi diversi dalle sentenze.

Dal punto di vista organizzativo, si è deciso di creare un coordinamento tra i magistrati del Tribunale civile di Roma che, al di fuori di ogni logica di appartenenza, senza vincoli di ruoli istituzionali e di funzioni, e nell'ovvia prospettiva di una collaborazione con l'A.N.M., gli organismi istituzionali ed i dirigenti dell'ufficio, sia un luogo di dibattito culturale "pacato e costruttivo", di collegamento e scambio di esperienze, prassi, conoscenze, anche attraverso

l'utilizzazione di strumenti informatici ( e-mail, pagine web, riviste informatiche), nella prospettiva, da realizzarsi alla ripresa autunnale, di aprire il confronto alla magistratura onoraria, ad avvocati, docenti universitari e personale giudiziario.

## COORDINAMENTO GIUDICI CIVILI DEL TRIBUNALE DI ROMA

Ulteriori informazioni sull'iniziativa possono essere richieste ai colleghi, in ordine di sezione e, tutti forniti di indirizzo di posta elettronica: Bucci, Pagliari, Lamorgese, Scaldaferrì, Vigorito, Tedesco, Salvati, Sangiovanni, Rossi, De Petra, Budetta, Iofrida, Giammarco, Agresti, Ranieri, Zannella, Gallo.

Coloro che intendono essere inseriti nella mailing list che già consente scambio di notizie, commenti, di aggiornamenti normativi e giurisprudenziali, possono inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica [framar.an@tiscalinet.it](mailto:framar.an@tiscalinet.it)

## QUESTIONARIO SULLE PRASSI INTERPRETATIVE ED ORGANIZZATIVE NELLE SEZIONI CIVILI DEL TRIBUNALE DI ROMA RISULTATI-102 RISPOSTE

### 1. La fase introduttiva del giudizio

A. Disponi il differimento dell'udienza ex art. 168 bis, 5° co., c.p.c.?

- si:	67	74%
- no:	23	26%

B. In caso di differimento la prima udienza viene fissata

- entro 45 giorni	39	55 %
- entro 90 giorni	24	34 %
- oltre 8		11%

C. Nel caso di procedimenti introdotti con ricorso

- inviti il ricorrente ad integrare l'atto introduttivo del giudizio con l'avviso ex art. 163 n. 7 ?

- si	17	23 %
- no	58	77 %

- fissi la comparizione delle parti in un termine non inferiore a quello di cui all'art. 163 bis c.p.c.?

- si	45	59 %
- no	31	41%

- ritieni che l'udienza di comparizione delle parti fissata con decreto sia

- udienza preliminare al giudizio di merito	9	12 %
- udienza di prima comparizione	54	72 %
- udienza di trattazione	12	16%

- in caso di mancata comparizione delle parti, non avendo la prova della notifica del ricorso quali provvedimenti adottati ?

- rinvio della causa ai sensi dell'art. 181 c.p.c.	28	39%
- provvedimento di estinzione o analogo	32	46%
- altro	11	15%

### 2. Udienza di prima comparizione

A. Quale dei seguenti provvedimenti è possibile adottare sin dall'udienza di prima comparizione?

- provvedimenti cautelari	88	93%
- 648 c.p.c.	60	81%
- 649 c.p.c.	60	81%
- 186 bis	47	63%
- 186 ter	35	50 %
- 186 quater	5	6%
- assunzione della causa in decisione	16	20%

B. Consenti la costituzione in udienza, senza il deposito dell'atto di costituzione e del fascicolo in cancelleria ?

- si	62	68 %
- no	29	32 %

C. Con quale frequenza si verifica una nullità 164 co. 1 c.p.c. e disponi la rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 2 c.p.c. ?

- spesso	7	8%
- di rado	86	92%

D. Il termine di 20 gg. ex art. 180 co. 2 c.p.c. va assegnato d'ufficio anche al contumace ?

- si	52	55 %
- no	42	45 %

D. Se è stata proposta una domanda riconvenzionale assegna il termine dei 20 gg. di cui all'art. 180 co. 2 c.p.c. al convenuto in riconvenzionale?

- si	52	58 %
- no	38	42 %

F. Con quale frequenza viene utilizzato il termine di cui all'art. 180 c.p.c. ?

- di rado	71	80 %
- nella metà dei casi	circa 5	5 %
- spesso	13	15 %

G. La prima udienza di trattazione va fissata anche se si ritiene la causa matura per la decisione?

- si	72	75 %
- no	24	25 %

### 3. Udienza di trattazione

A. Con quale frequenza le parti compaiono personalmente all'udienza di trattazione ?

- in meno del 30% dei casi	85	89 %
- nel 50% dei casi	circa 6	6 %
- oltre il 50% dei casi	4	5%

B. In quanti casi il tentativo di conciliazione va a buon fine ?

- mai	30	32 %
- di rado	61	64 %
- nella metà dei casi, circa	4	4 %
- spesso		

C. La concessione del termine di cui all'art. 183 comma 5 c.p.c.

- è obbligatoria	70	75 %
- il giudice può rigettare l'istanza ed invitare le parti a precisare le conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione	23	25 %

D. Con quale frequenza viene richiesto il termine di cui all'art. 183 comma 5?

- di rado	18	19 %
- nella metà delle cause	circa 31	33 %
- spesso	44	48 %

E. Con quale frequenza le parti procedono alla modifica delle domande ed eccezioni dopo aver richiesto il termine di cui all'art. 183 comma 5 c.p.c.?

- quasi sempre 5 5 %
- nella metà dei casi circa 15 16 %
- raramente 75 79 %

F. E' possibile, all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., fissare con la stessa ordinanza i termini per le memorie di cui all'art. 183, ult. co., c.p.c. ed i termini per le memorie istruttorie?

- si 58 62 %
- no 35 38 %

G. Ex art. 184 cod. proc. civ., primo comma, è possibile:

- dedurre mezzi di prova anche se negli atti introduttivi non ne sia stato richiesto alcuno 75 82 %
- dedurre solo mezzi di prova diversi da quelli già indicati negli atti introduttivi 9 10%
- dedurre solo mezzi di prova relativi a fatti diversi rispetto agli atti introduttivi 7 8%

H. Con quale frequenza le parti, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 184 c.p.c., formulano le richieste istruttorie?

- quasi sempre 57 60 %
- nella metà dei casi circa 28 30 %
- raramente 9 10 %

I. Se all'udienza di trattazione le parti non richiedono alcun termine ma insistono per l'ammissione dei mezzi di prova:

- la causa deve, comunque, essere rinviata all'udienza per l'ammissione dei mezzi di prova 16 17 %
- provvedi, in udienza o con ordinanza riservata, all'ammissione dei mezzi di prova 80 83 %

L. Consentite rinvii per " tentativo di bonario componimento"

- si 42 45 %
- no 51 55 %

#### 4. Istruttoria

A. La tardività delle richieste istruttorie deve essere rilevata d'ufficio ?

- si 90 97%
- no 3 3%

B. Se la parte che ha richiesto l'ammissione della prova non compare all'udienza, la prova può essere, comunque, ammessa ?

- si 44 47%
- no 50 53%

C. Con quale frequenza dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 51/98 hai ammesso d'ufficio le prove testimoniali ( art. 281 ter c.p.c.) ?

- spesso
- di rado 16 17 %
- mai 79 83 %

D. Sulle richieste istruttorie delle parti la decisione deve essere assunta contestualmente per tutte le prove ?

- si 55 58 %
- no 40 42 %

#### 5. Decisione

A. All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni consentite ulteriori rinvii?

- si 37 40%

- no 56 60%

B. Dopo l'entrata in vigore della legge n. 51/98 la decisione delle cause che seguono il " vecchio rito" deve essere adottata?

- rinviando la causa all'udienza collegiale 24 44 %  
- rimettendo la causa al collegio con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. 30 56 %

C. Quante sentenze con motivazione contestuale hai emesso dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 51/98 ( art. 281 sexies) ?

- nessuna 62 65 %  
- meno di dieci 20 21 %  
- tra dieci e trenta 11 12 %  
- tra trenta e cinquanta 2 2 %  
- più di cinquanta

#### 6. Provvedimenti anticipatori

A. Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo quali di questi provvedimenti è ammissibile?

- provvedimento ex art. 186 bis c.p.c. 36 60 %  
- provvedimento ex art. 186 ter c.p.c. 21 36 %  
- provvedimento ex art. 186 quater c.p.c. 27 50 %  
- autorizzazione alla provvisoria esecuzione parziale 20 30 %

B. Con quale frequenza vengono emesse le ordinanze anticipatorie previste dagli artt.

- 186 bis spesso 2 3 %  
- 186 bis quasi mai 62 97 %  
- 186 ter spesso 18 26 %  
- 186 ter quasi mai 51 74 %  
- 186 quater spesso 2 3%  
- 186 quater quasi mai 64 97%

#### 7. Organizzazione del lavoro

A. La fissazione delle cause all'udienza viene effettuata

- senza indicazione dell'orario 5 5%  
- indicando solo l'orario dell'udienza di prima comparizione 3 3%  
- fissando l'orario per ogni causa 24 25 %  
- fissando varie cause per ciascuna fascia oraria 64 65 %

B. Quali sono i tempi medi di rinvio dell'udienza?

- meno di tre mesi 21 22 %  
- da tre a sei mesi 56 68 %  
- da sei a nove mesi 10 10 %  
- oltre i nove mesi 0

C. Quali sono i tempi medi di rinvio per la precisazione delle conclusioni ?

- meno di sei mesi 29 30 %  
- oltre i sei mesi 51 54 %  
- oltre un anno 15 16 %

D. Sei in grado di indicare approssimativamente quante cause hai sul ruolo ?

- meno di 600 22 28 %  
- tra 600 e 800 23 29 %  
- tra 800 e 1000 15 19 %  
- oltre 1000 18 24 %

E. Sei in grado di indicare quante cause fissi, mediamente, ad udienza ?

- fino a 15 17 17%  
- fino a 25 35 36%  
- fino a 35 32 33%  
- oltre 14 14%

F. A tuo avviso quante cause è possibile fissare in ogni udienza per poterle trattare correttamente ?

- fino a 15 39
- fino a 25 41
- fino a 35 20

G. Il verbale d'udienza viene redatto materialmente:

- dai procuratori delle parti 18 18%
- dal giudice 18 18%
- dalle parti con l'intervento del giudice 62 64%

H. I rinvii sul ruolo d'udienza vengono annotati:

- dal giudice 71 73%
- dalla cancelleria 26 27%

I. Autorizzi il deposito di note da allegare al verbale?

- si 71 72 %
- no 27 28 %

J. Utilizzi il computer per la redazione delle sentenze ?

- si 89 89%
- no 11 11%

K. Utilizzi il computer per le ricerche di giurisprudenza ?

- si 82 85 %
- no 14 15 %

L. Quali sistemi di ricerca utilizzi ?

- Easyfind 45 55%
- Dischetto massime civili del CED Cassazione 65 79 %
- Internet 19 23%
- Altri sistemi (Foro It., UTET ecc.) 34 41%

M. Esiste un archivio informatico dei precedenti di sezione ?

- si 6 6%
- no 92 94%

N. Utilizzi il computer per la gestione dell'udienza ?

- si 8 8%
- no 89 92%

O. Hai un computer da tavolo in ufficio ?

- si 73 74%
- no 26 26%

P. Sei interessato alla utilizzazione del computer in udienza per:

- la redazione dei provvedimenti 26 35%
- la redazione del verbale utilizzando, in parte, schemi già predisposti 22 28%
- la redazione personale del verbale e dei provvedimenti 10 14%
- con l'assistenza in udienza di personale amministrativo specializzato 51 67%

Q. Ritieni che l'assistenza in udienza sia:

- utile 47 49%
- necessaria 41 43%
- utile solo per l'assunzione delle prove 7 8%

R. Preferisci lavorare:

- in ufficio 30 33 %
- a casa 62 67 %

